

DELIBERAZIONE 5 agosto 2019, n. 1035

Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque all'inquinamento e gestione delle risorse idriche" del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 18/02/2005, n. 31 Norme generali in materia di tributi regionali;

Vista la legge regionale 11 novembre 2016 n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017 n. 57 "Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016";

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021";

Visto il D.P.G.R. del 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015";

Visto il d.p.g.r. 12/08/2016, n. 60/R "Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) che disciplina il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e i criteri per la determinazione dei canoni";

Vista la DGRT n. 889 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque";

Vista la DGRT n. 1068 del 01/10/2018 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018";

Vista la d.g.r.t. n. 888 del 7 agosto 2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

Vista la d.g.r.t. n. 1414 del 17 dicembre 2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017";

Visto quanto previsto dall'articolo n. 18 comma 5 del d.p.g.r. 61/R/2016 in merito alla rivalutazione annuale dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmato;

Visto quanto previsto dall'art. 28 comma 7 del d.p.g.r. 60/R/2016, per quanto attiene alle concessioni di durata superiore ai dodici mesi;

Vista la Nota di Aggiornamento al DEF approvata dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 27/09/2018, nella quale è stato indicato un tasso di inflazione programmata per l'anno 2019 pari all'1,2%;

Ritenuto di applicare ai fini dell'aggiornamento annuale dei canoni di concessione per l'annualità 2019, il tasso del 1,2%;

Ritenuto che il conguaglio delle somme dovute a seguito dell'adeguamento di cui ai punti precedenti, con riferimento alle concessioni per l'utilizzo della risorsa idrica e l'occupazione delle aree del demanio idrico, rilasciate o il cui canone è in scadenza nel corso dell'annualità 2019, dovranno essere corrisposte unitamente al canone per l'annualità 2020;

Tenuto conto che, per quanto attiene le concessioni relative all'utilizzo della risorsa idrica, per l'annualità 2019 non sussistono i presupposti e le condizioni per una revisione delle modalità di internalizzazione dei costi e ambientali e delle risorse nonché dei valori dei parametri di calcolo dei canoni delle percentuali di riduzione, già definiti con d.g.r.t. n. 889 del 2017 e d.g.r.t. n. 1068

del 01/10/2018, di cui si richiamano integralmente le premesse;

Ritenuto opportuno al fine di garantire continuità alle procedure già definite nel corso delle annualità 2017 e 2018, di procedere alla conferma per l'anno 2019, dei canoni già determinati per l'annualità 2018 per le concessioni acqua e per l'utilizzo del demanio idrico, fermo restando quanto definito in merito all'aggiornamento degli stessi sulla base del tasso di inflazione;

Visto l'articolo 15 del regolamento 61/R, il quale stabilisce i casi di esenzione dalla corresponsione del canone per l'utilizzo della risorsa idrica;

Visti gli articoli 16 e 17 del suddetto regolamento, il quale stabilisce i casi e le modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni del canone, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119 comma 2, e articolo 154, comma 3, del D.lgs 152/2006;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di confermare per l'annualità 2019 e 2020, le percentuali di riduzione del canone per l'utilizzo della risorsa idrica già determinati con d.g.r.t. n. 889/2017 e d.g.r.t. n. 1068/2018, di cui all'articolo 16 del d.p.g.r. 61/R/2016 ed una misura massima cumulabile di riduzione pari al 35%;

Considerato che ai fini dell'applicazione delle riduzioni è necessario che l'utenza produca la documentazione attestante la messa in atto di misure volte al risparmio idrico, come definite all'interno dello stesso articolo 16 sopra menzionato;

Ritenuto per gli anni 2019 e 2020 di fissare al 20 settembre il termine per la presentazione della suddetta documentazione attestante la messa in atto delle misure di risparmio, ai fini della determinazione del canone annualmente dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica;

Ritenuto che la presentazione della documentazione di cui al punto precedente oltre il termine indicato non da luogo alla riduzione del canone per l'anno di riferimento;

Ritenuto, di confermare per quanto non diversamente stabilito dal presente atto, le disposizioni e i contenuti di cui alla d.g.r.t. n. 1068/2018 e alla d.g.r. 1414/2018, anche al fine di garantire continuità alle procedure già definite nel corso delle annualità 2017 e 2018;

Stabilito che per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche di settore in materia di entrate extra tributarie, in particolare si applica quanto previsto al Capo II, sezione III, artt. 18, 18bis, 19,

20, 20bis e 21, Capo III Sezione II art. 24, 26 e 35 del regolamento n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Visto l'esito del Comitato di Direzione del 1 agosto 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di disporre, con riferimento alle concessioni rilasciate per l'utilizzo della risorsa idrica e l'occupazione delle aree del demanio idrico, che l'aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l'annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%;

2. di disporre che, per le concessioni per l'occupazione delle aree del demanio idrico, l'aggiornamento di cui al punto 1, si applica alle sole concessioni con durata superiore all'anno;

3. di disporre che il conguaglio delle somme dovute a seguito dell'adeguamento dei canoni delle concessioni acqua e uso del demanio idrico, sulla base del tasso di inflazione, con riferimento alle concessioni rilasciate o il cui canone è in scadenza nel corso dell'annualità 2019, sia corrisposto unitamente al canone per il 2020;

4. di fissare, per gli anni 2019 e 2020, al 20 settembre il termine per la presentazione della documentazione attestante la messa in atto delle misure di risparmio, ai fini della determinazione del canone annualmente dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica;

5. di stabilire per le annualità 2019 e 2020 che le riduzioni previste dall'art. 16 comma 1 del d.p.g.r. 61/R/2016, non possono superare il 35% del canone annualmente dovuto;

6. di stabilire che la presentazione della documentazione di cui al punto precedente oltre il termine indicato non da luogo alla riduzione del canone annualmente dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno di riferimento;

7. di confermare per quanto non diversamente disciplinato dal presente atto, la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla d.g.r.t. n. 1068/2018 e alla d.g.r. 1414/2018.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
